

La gestione dei rifiuti

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente
Segretario Nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Normativa di riferimento

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Normativa di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 2008/98/CE
- D.Lgs. 152/2006 – parte IV
- D.M. 145/1998 – Formulario
- D.M. 148/1998 – Registri
- D.M. 52/2011 – SISTRI

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nozione di rifiuto

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nozione di rifiuto

- Si intende per:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
 - **si disfi o**
 - **abbia l'intenzione o**
 - **abbia l'obbligo di disfarsi;**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Esclusioni

- 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, **ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Esclusioni

- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o **per la produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Esclusioni

- i **sedimenti** spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- **Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale**, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, **devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Definizioni

- Art. 183 D. Lgs. 152/2006 come modificato da D. Lgs. 205/2010:

Comma 1

f) Produttore di rifiuti:

il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

“Gerarchia dei rifiuti”

- Art. 4 Direttiva 2008/98/CE: **ordine di priorità** della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
 - a) **prevenzione;**
 - b) **preparazione per il riutilizzo;**
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Responsabilità del produttore

ART. 188 D.Lgs. 152/2006 (oneri dei produttori e dei detentori)

- 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che **consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento**, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Responsabilità del produttore

ART. 188 D.Lgs. 152/2006 (oneri dei produttori e dei detentori)

- 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le **seguenti priorità**:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) **conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati** ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Responsabilità del produttore

ART. 188 D.Lgs. 152/2006 (oneri dei produttori e dei detentori)

- 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è **esclusa**:
- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) **in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento**, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Responsabilità del produttore

ART. 188 D.Lgs. 152/2006 (oneri dei produttori e dei detentori) formulazione che entrerà in vigore dopo la piena operatività del SISTRI (1/1/2016)

- Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, **il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, **tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Responsabilità del produttore

ART. 188 D.Lgs. 152/2006 (oneri dei produttori e dei detentori) formulazione che entrerà in vigore dopo la piena operatività del SISTRI (1/1/2016)

- **2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nozione di sottoprodotto

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Sottoprodotto



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Materia secondaria ex ante



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nozione di sottoprodotto

- **“sottoprodotto”**: qualsiasi sostanza od oggetto che **soddisfa le condizioni** di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che **rispetta i criteri** stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nozione di sottoprodotto

**“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)**

“Condizioni” da soddisfare

- a) la sostanza o l’oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) **è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nozione di sottoprodotto

- c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e **non porterà a impatti complessivi negativi** sull'ambiente o la salute umana.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nozione di sottoprodotto

"Criteri" da rispettare

- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.**
- All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

La precedente nozione di sottoprodotto (ante D.Lgs. 205/2010)

- sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali [...] che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- 1) siano originati **da un processo** non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il **loro impiego sia certo**, sin dalla fase della produzione, **integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito**;
- 3) **soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale** idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) **non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) **abbiano un valore economico di mercato**.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Come gestire i sottoprodotti

- Il sottoprodotto **deve essere in tutto e per tutto un prodotto**, pertanto:
 1. deve rispettare tutti i requisiti pertinenti **riguardanti i prodotti** e la **protezione della salute e dell'ambiente**;
 - È necessario **verificare, ed essere in grado di dimostrare con un'appropriata e completa documentazione**, che lo scarto di produzione qualificato come sottoprodotto sia **conforme a tutte le norme cogenti applicabili a quel genere di prodotti**, non solo a quelle volte e proteggere l'ambiente e la salute;
 - La completezza della documentazione è essenziale, in quanto **è l'impresa** che decide di avvalersi di questo regime di favore **a dovere dimostrare di non avere gestito come prodotto ciò che invece rispondeva alla definizione di rifiuto**.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Come gestire i sottoprodotti

- La documentazione deve comprendere un'adeguata valutazione della **corrispondenza del sottoprodotto alle norme tecniche nazionali o internazionali, alle norme di settore, alle caratteristiche merceologiche dei prodotti usualmente commercializzati** o alle specifiche merceologiche dei prodotti dei quali vengono ufficialmente rilevati i prezzi all'ingrosso.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Come gestire i sottoprodotti

- **È necessario dimostrare che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, pertanto è necessario poter esibire:
 - **Contratti che dimostrano che il sottoprodotto** viene ceduto ad un utilizzatore, naturalmente non come rifiuto o materia secondaria, ma come vero e proprio prodotto;
 - **Fatture di vendita;**
 - Documentazione relativa alla **funzione che il sottoprodotto svolgerà nel processo produttivo** o di utilizzo al quale è destinato (ad esempio, sostituzione di materie prime "tradizionali");

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Come gestire i sottoprodotti


- Si deve essere in grado di dimostrare che la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**, pertanto:
 - È necessario acquisire documentazione sui processi produttivi o di utilizzo che impiegheranno i sottoprodotti ed **essere certi** che questi ultimi possano essere impiegati come input di questi processi **senza che sia necessario sottoporli a trattamenti diversi da quelli previsti per le materie prime "tradizionali"**;
 - È opportuno verificare se esistono **norme tecniche o di settore** che possano essere **utilizzate per dimostrare qual è la "normale pratica industriale" in quel settore di attività**;

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nozione di end of waste

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of Waste



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- (Cessazione della qualifica di rifiuto)
- **1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e **rispetta la normativa e gli standard esistenti** applicabili ai prodotti;
- d) **l'utilizzo** della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.


© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- **Criteri per verificare la "Cessazione della qualifica di rifiuto"**
in luogo di
"materie prime secondarie"
o "materie secondarie"

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Materia secondaria ex post



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- **L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle predette condizioni.
- I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]
- I criteri includono, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- Nelle more dell'adozione di uno o più decreti [...] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall'autorizzazione dell'impianto].

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

End of waste

- c) non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, **in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria**".

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Classificazione e codifica dei rifiuti

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

Secondo l'origine:

- Urbani
- Speciali

Secondo la pericolosità:

- Non pericolosi
- Pericolosi

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

- **Secondo la pericolosità**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

**[D.Lgs. 152/2006 formulazione precedente
alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010]**

- **Sono classificati come pericolosi
i rifiuti non domestici**

1. indicati espressamente come tali,
con apposito asterisco,
nell'Allegato D, sulla base degli
allegati G, H e I
[Voci "assolute"]


© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

2. Ma, [come specifica l'introduzione al CER 2002-Decisione 2000/532/CE] nel caso in cui **la descrizione del rifiuto** contenga un **referimento specifico** (p.es. "contenente mercurio") **o generico** (p.es. "contenente sostanze pericolose") **alla presenza di sostanze pericolose**, il rifiuto sarà pericoloso **solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni** (p.es. percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto **una o più proprietà di cui all'allegato III della Direttiva 91/689/CE... [Voci "a specchio"]**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

...e, in riferimento ai codici da **H3 a H8** e ai codici **H10 e H11** del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate (2) come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3 %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20 %,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1$ %,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1 %,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5$ %,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥ 5 %,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1$ %,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥ 1 %

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Per le caratteristiche **H1, H2, H9, H12, H13 e H14** l'articolo 2 della presente decisione **non prevede al momento alcuna specifica.**

[decisione 532/2000/CE)

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (CER) Allegato A, punto 6 dell'introduzione**
 - Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "*diverso*" da quello pericoloso ("*voce a specchio*"), esso è **classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni...**
 - Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite (di cui al punto 4), mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 **non devono essere prese in considerazione**, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale...

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Caratteristiche di pericolo

- Caratteristiche di pericolo per le quali è fissato il valore limite:
 - **H3A** Facilmente infiammabile
 - **H3B** Infiammabile
 - **H4** Irritante
 - **H5** Nocivo
 - **H6** Tossico
 - **H7** Cancerogeno
 - **H8** Corrosivo
 - **H10** Teratogeno
 - **H11** Mutageno


© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Caratteristiche di pericolo

- Caratteristiche di pericolo non ancora considerate:
- **H1** Esplosivo
- **H2** Comburente
- **H9** Infettivo
- **H12** Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
- **H13** Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
- **H14** Ecotossico
- **H15** Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi



© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010**
- Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I **[Caratteristiche di pericolo per i rifiuti]** della parte quarta del presente decreto [scompare il riferimento all'elenco positivo dei rifiuti pericolosi];
- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. **Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. [...]**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

NUOVA VERSIONE INDICAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI (H14)

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I.

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato.

Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7"

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Con decreto**, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate **specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti** introdotta agli allegati D e I.
- La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso **non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto** che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuove indicazioni sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- **D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116**
- 1. La classificazione dei rifiuti è **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
- 2. Se un rifiuto è classificato con **codice CER pericoloso 'assoluto'**, esso è **pericoloso** senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
- 3. Se un rifiuto è classificato con **codice CER non pericoloso 'assoluto'**, esso è **non pericoloso** senza ulteriore specificazione.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuove indicazioni sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- 4. Se un rifiuto è classificato con **codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso**, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere **determinate le proprietà di pericolo** che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
 - a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
 - la scheda informativa del produttore;
 - la conoscenza del processo chimico;
 - il campionamento e l'analisi del rifiuto;

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuove indicazioni sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- b) **determinare i pericoli** connessi a tali composti attraverso:
 - la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - le fonti informative europee ed internazionali;
 - la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- c) stabilire **se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti**, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuove indicazioni sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- 5. Se i componenti di un rifiuto sono **rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico**, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere **presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione**.
- 6. Quando **le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate** con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, **il rifiuto si classifica come pericoloso**.
- 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuove disposizioni europee sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- **Regolamento europeo n. 1357/2014**
- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- immediatamente applicabile in ogni Stato membro dell'Unione europea,
- entrato in vigore l'8 gennaio e applicabile dal 1° giugno 2015
- sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, la norma quadro sui rifiuti.
- Tale allegato stabiliva che l'**attribuzione delle caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 e H14** doveva essere condotta secondo i criteri fissati nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose) e degli allegati II e III della Direttiva 1999/45/CE (classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi).
- Entrambe le direttive citate sono però destinate a essere abrogate dal 1° giugno 2015 per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
- per questo motivo la Commissione europea è intervenuta per aggiornare la disciplina della materia e adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- denomina in modo diverso le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le **sigle da HP 1 a HP 15**, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo (H 1 – H 15) utilizzati nel Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
- In secondo luogo, modifica le denominazioni delle caratteristiche di pericolo in precedenza indicate con i codici H 5, H 6, H 12 e H 15 e ora descritte come: **HP 5, "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di aspirazione"; HP 6, "Tossicità acuta"; HP 12, "Liberazione di gas a tossicità acuta", HP 15, "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente".**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- **individua**, anche per le caratteristiche di pericolo che in passato non potevano essere attribuite ai rifiuti, **le concentrazioni di sostanze pericolose oltre le quali devono essere attribuite tali caratteristiche.**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- In particolare :
- Individua le concentrazioni limite per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 13, "sensibilizzante";
- definisce i criteri per attribuire le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2 e HP 15: la presenza di una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo oppure con una delle informazioni supplementari sui pericoli riportati nella norma;
- stabilisce che la caratteristica HP 12 debba essere attribuita ai rifiuti che contengono una sostanza contrassegnata con una delle "informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 E EUH032"
- per la caratteristica HP9, infettivo, demanda alla valutazione "in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri".

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n.1357/2014

- nel settimo considerando specifica che: «per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 "ecotossico" con il regolamento (CE) n. 1272/2008, **è necessario uno studio supplementare**». Pertanto l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, prescrive il nuovo Regolamento, dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE **e non**, come invece oggi previsto dal punto 5 dell'allegato D alla quarta parte del D.Lgs. 152/2006, **«secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7»**.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **Articolazione dell'elenco invariata: classi indicative della macroarea di attività economica, sottoclassi processo produttivo, classi trasversali, classe residuale**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **Introduzione di un numero molto limitato di nuovi codici (3 + introduzione di una nuova voce speculare mediante modifica di una voce preesistente)**
- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 16 03 07* mercurio metallico
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- Il codice 01 03 09 diviene la voce speculare del codice 01 03 10*:
- 01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE**
- **1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti**
- Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE **(come sostituito dal Regolamento 1357)**.
Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i **valori soglia per le singole sostanze** come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. **Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia.** Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, **prevalgono i risultati della prova.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

• Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

- **2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso**
- I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE [...]
- Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna **solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15** di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

• Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

- Una caratteristica di pericolo può essere **valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti**, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, **eseguendo una prova** conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 [metodi di prova per REACH] o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB **in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio **devono essere classificati come pericolosi.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**

- I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE **non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva** (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
 - 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, O, R, e U.
 - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
- **Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo**, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
- **Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

SISTRI e nuova classificazione dei rifiuti

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Riclassificazione dei rifiuti in giacenza

In presenza di **registrazioni di carico effettuate secondo la vecchia codifica** (o ai quali devono essere attribuite **diverse caratteristiche di pericolo**) e **non ancora movimentate**, ovvero parzialmente movimentate, è necessario procedere:

- alla compilazione di **registrazioni cronologiche di scarico** per azzerare le quantità residue e, contestualmente,
- provvedere alla **compilazione di nuove registrazioni cronologiche di carico** per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

Selezionare il collegamento "Nuova Registrazione Cronologica";

Area Registro Cronologico

Visualizza Registri
Nuova Registrazione Cronologica
Visualizza Registros Da Firmare

Area Trasporti

Area Conducente

Area Movimentazione

Movimentazioni
Schede da collegare al Registro
Schede Produttore • Compila nuova scheda
Schede Produttore • Schede compilate
Schede Destinataro • Schede da compilare
Schede Destinataro • Schede compilate
Compila altre Schede SISTRI
Moduli in bianco per Schede SISTRI

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

Premere il tasto "Nuovo SCARICO" in corrispondenza del Registro sul quale si intende operare;

Sceita del registro cronologico

Operazioni	Codice Registro	Descrizione	Tipologia	Attività
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	GDR-1208109	ROTTAMATORE	GESTORI - IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI	DEMOLITORI-ROTTAMATORI
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	SDI-1180679	SMALTITORE_W2	GESTORI - IMPIANTO DI DISCARICA	DISCARICHE (D1,D5,D12) RIFIUTI INERTI
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	GFV-1205006	FRANTUMATORI	GESTORI - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO	FRANTUMATORI
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	GS-1162470	SMALTITORE_W2	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO	DISCARICHE (D1,D5,D12) RIFIUTI INERTI
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	GS-1193969	IMPIANTI DI RECUPERO	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO	IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9)
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	RD1-1193970	R13	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)	ATTIVITA' DI RECUPERO (R13)
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	RD1-1196703	D15	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO (D15)
Nuovo CARICO Nuovo SCARICO	PRD-1196704	PRODUTTORE	PRODUTTORE/DETTENTORE RIFIUTI SPECIALI	PRODUTTORI-DETTENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

3. Selezionare la Causale "Riclassificazione a seguito Reg. 1357/2014/Ue e/o Dec. 2014/955/Ue" tramite il menù a tendina;

Dettagli registro cronologico

Tipo:	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)
Attività / Descrizione:	ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) - R13
Codice Registro:	RD1-1193970
Causale registrazione:	Procedura ordinaria

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

4. Selezionare la tipologia di rifiuto tra quelli risultanti in giacenza;

Caratteristiche rifiuto

* CER selezionabili:

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

5. Premere il tasto "Aggiungi" per visualizzare l'elenco delle registrazioni cronologiche di carico disponibili per il rifiuto selezionato:

Caratteristiche rifiuto

* CER selezionabili:

CER: 13.02.08*

Denominazione CER: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Descrizione:

* Registrazioni selezionate:

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

6. Premere il tasto "Aggiungi" corrispondente alla registrazione cronologica di carico per la quale si intende effettuare lo scarico;

Registrazioni firmate selezionabili									
Operazioni	Codice	Data	CER	Stato fisico	Quantità residua (Kg)	Car. pericolo	Posizione rif.	Op. impianto	Note
Aggiungi	R.2015.0000000001	27/01/2015 12:29	13.02.08*	5 - Liquidi	100	H8	VIA GIACOMO PERONI 12 - 00131 ROMA (RM)	R13	
Aggiungi	R.2014.0000000004	10/03/2014 09:56	13.02.08*	5 - Liquidi	1000	H5	VIA GIACOMO PERONI 12 - 00131 ROMA (RM)	R13	

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

7. Tramite il tasto "Aggiungi" è possibile effettuare lo scarico cumulativo di più registrazioni cronologiche di carico relative al medesimo rifiuto;

* Registrazioni selezionate:

Aggiungi Rimancia

Registrazioni selezionate:

Codice	Data	Quantità residua (Kg)	Quantità movimentata (Kg)
R.2014.0000000002	13/02/2014	250	250
Totale			250

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

8. Mantenere l'operazione proposta dal sistema;

Operazione impianto

Rifiuti destinati a:

R13 - MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI IND...

In caso di registro di tipo "Produttore/Detentore di rifiuti speciali", **selezionare convenzionalmente l'operazione principale a cui viene generalmente sottoposto il rifiuto.**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

9. Nel caso di registro produttore/detentore di rifiuti speciali premere il tasto **"Scegli un soggetto non iscritto"** per indicare se stessi come destinatario del rifiuto;

* Destinatario

Questa unità locale

Ricerca

Scegli un soggetto non iscritto

Negli altri casi scegliere "questa unità locale"

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo scarico

10. Premere il tasto "Salva", procedere con la firma e attendere il messaggio "La registrazione è stata firmata correttamente";

Informazioni registrazione

Codice registrazione:	R.2015.0000000007
Data registrazione:	08/05/2015 12:35
Data ultima modifica:	08/05/2015 12:35
Tipologia operazione:	SCARICO

11. Prendere nota del codice di riferimento della registrazione di scarico appena firmata;

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo carico

1. Selezionare il collegamento "Nuova Registrazione Cronologica";

Area Registro Cronologico Visualizza Registri Nuova Registrazione Cronologica Visualizza Registros Da Firmar	Area Movimentazione Movimentazioni Schede da collegare al Registro Schede Produttore • Compila nuova scheda Schede Produttore • Schede compilate Schede Destinatario • Schede da compilare Schede Destinatario • Schede compilate Compila altre Schede SISTRI Moduli in bianco per Schede SISTRI
Area Trasporti Area Conducente	

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo carico

2. Premere il tasto "Nuovo CARICO" in corrispondenza del Registro sul quale si intende operare;

Scelta del registro cronologico

Operazioni		Codice Registro	Descrizione	Tipologia	Attività
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	GDR-1208109	ROTTAMATORE	GESTORI - IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI	DEMOLITORI-ROTTAMATORI
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	GDI-1180679	SMALTITORE_W2	GESTORI - IMPIANTO DI DISCARICA	DISCARICHE (D1,D5,D12) RIFIUTI INERTI
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	GFV-1205006	FRANTUMATORI	GESTORI - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO	FRANTUMATORI
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	GRS-1162470	SMALTITORE_W2	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO	DISCARICHE (D1,D5,D12) RIFIUTI INERTI
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	GRS-1193969	IMPIANTI DI RECUPERO	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO	IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9)
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	RD1-1193970	R13	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)	ATTIVITA' DI RECUPERO (R13)
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	RD1-1196703	D15	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO (D15)
Nuovo CARICO	Nuovo SCARICO	PRD-1196704	PRODUTTORE	PRODUTTORE/DETTENTORE RIFIUTI SPECIALI	PRODUTTORI-DETTENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo carico

3. Selezionare la Causale "Riclassificazione a seguito Reg. 1357/2014/Ue e/o Dec. 2014/955/Ue" tramite il menù a tendina;

Dettagli registro cronologico

Tipo:	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (R13-D15)
Attività / Descrizione:	ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) - R13
Codice Registro:	RD1-1193970
Causale registrazione:	Procedura ordinaria

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuova classificazione

Nuovo carico

4. Procedere con la normale compilazione della registrazione cronologica di carico secondo i criteri della nuova classificazione riportando, nel campo annotazioni, unicamente il codice della registrazione di scarico appena effettuata (es. R. 2015.0000000007).

Annotations

Annotazioni (max. 4000 caratteri):

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Annulla Salva

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

La gestione

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Deposito temporaneo

bb) "deposito temporaneo":

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- 2) *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- 3) *il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4) *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5) *per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;*

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- "Cass. Pen. Sez. III n. 29727 dell'11/07/2013 - Pres. Teresi - Est. Ramacci - Ric. A. G. e altri
- *Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento **ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività**, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale **è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.***

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- Il produttore (o il detentore) del rifiuto è **tenuto a verificare l'adeguatezza dei titoli abilitativi:**
- **sia del trasportatore** (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali)
- **sia del gestore dell'impianto** di trattamento (e dell'intermediario o commerciante senza detenzione di rifiuti)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**
- *l'Albo nazionale gestori ambientali* ha pubblicato sul proprio sito internet <http://www.albogestoririfiuti.it> **l'elenco degli iscritti**. Per un controllo più approfondito di una singola posizione è possibile richiedere una verifica alla Sezione regionale (o provinciale, nel caso di Trento e Bolzano) dell'Albo territorialmente competente (quella dove è ubicata la sede legale dell'impresa)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- **Tipologie di autorizzazione degli impianti**
- **procedura semplificata:** comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 (ora inclusa in A.U.A.) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;
- **procedura ordinaria:** ex art. 208 D.Lgs. 152/2006;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale:** ex art. 213 D.Lgs. 152/2006;
- **Impianti di ricerca e sperimentazione:** ex art. 211 D.Lgs. 152/2006;

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- **Recupero o smaltimento**
- se il rifiuto:
- è un rifiuto **recuperabile non pericoloso (D.M. 5/2/1998)** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 ora inclusa in A.U.A.) al **Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;**
- è un rifiuto **speciale non pericoloso** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere **autorizzata mediante procedura ordinaria** (ex artt. 208, 213, 211 D.Lgs. 152/2006);

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

- **Recupero o smaltimento**
- se il rifiuto:
- è un ***rifiuto recuperabile pericoloso (D.M. 161/2002)*** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 ora inclusa in A.U.A.) al **Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti**;
- è un ***rifiuto speciale pericoloso*** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere ***autorizzata mediante procedura ordinaria*** (ex artt. 208,211, 213 D.Lgs. 152/2006).

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Il nuovo regolamento dell'Albo gestori ambientali (D.M. 120/2014)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi
- 3 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili pericolosi

DM 120/2014

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – ABROGATA
- 3 – ABROGATA
- 2-bis trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali
- 3 -bis distributori [mancano i gestori di centri di assistenza tecnica] e installatori di AEE, trasportatori di AEE "uno contro uno" in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998

- 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- 6 – [già in precedenza abrogata] gestori di impianti di trattamento di titolarità di terzi
- 7- [già in precedenza abrogata] gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

DM 120/2014

- 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [e, su richiesta, di rifiuti speciali non pericolosi]
- 6 - imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
- 7 - operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti [categoria non ancora attiva]

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998

- 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- 9 - bonifica di siti
- 10- bonifica di beni contenenti amianto
- trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali
- Distributori, gestori di centri di assistenza tecnica e installatori di AEE, trasportatori di AEE "uno contro uno" in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica

DM 120/2014

- 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- 9 - bonifica di siti
- 10- bonifica di beni contenenti amianto

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Classi d'iscrizione DM 120/2014

- La **categoria 1**, è suddivisa nelle seguenti **classi**, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
 - a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
 - b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
 - c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
 - d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
 - e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
 - f) inferiore a 5.000 abitanti.
- Possibilità di individuare sottocategorie con classi basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestiti

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Classi d'iscrizione DM 120/2014

- Le categorie **da 4 a 8** sono suddivise nelle seguenti classi **in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti**:
- a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Classi d'iscrizione DM 120/2014

- 4. Le categorie **9 e 10** sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
 - a) oltre a euro 9.000.000,00;
 - b) fino a euro 9.000.000,00;
 - c) fino a euro 2.500.000,00;
 - d) fino a euro 1.000.000,00;
 - e) fino a euro 200.000,00.
- 5. Il Comitato nazionale può modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili.
- Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività disciplinandole in sottocategorie

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Responsabile tecnico

- **Definizione funzione e responsabilità [art. 12]:**

“1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

- 2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Responsabile tecnico

- **Requisito dell'idoneità [art. 13]:**

“1. L'idoneità [...] e' attestata mediante una **verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento**”.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Responsabile tecnico

- **Requisito dell'idoneità [art. 13]:**
- Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'idoneità.
- **E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico** e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Responsabile tecnico

- **Requisito dell'idoneità [art. 13]:**

“4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina [...], **può continuare a svolgere la propria attività** in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono **obbligati all'aggiornamento quinquennale.**”

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Altre novità

- **In luogo delle perizie giurate**, attestazione, **redatta del responsabile tecnico**, dell'idoneità dei mezzi di trasporto
- Definizione delle **procedure di trasferimento** tra sezioni regionali
- **Rinnovo tramite autocertificazione** volta ad attestare il persistere dei requisiti
- Le sezioni regionali **"effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo** secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione"

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Altre novità

- Modifica dei **requisiti soggettivi** del titolare o del rappresentante legale: *"non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o ne sia stata ottenuta la riabilitazione"*
- **Solo all'atto della prima iscrizione** l'impresa non deve trovarsi in **stato di liquidazione o soggetta a procedura concorsuale**, il sopravvenire di questi eventi non comporta la cancellazione

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento Albo

Altre novità

- Progressivo passaggio a **modalità d'iscrizione esclusivamente telematiche**
- **Connessioni telematiche** con le altre pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri **per l'acquisizione d'ufficio dei dati**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei medesimi

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI Categoria 8

© Paolo Pipere 2012 - Tutti i diritti riservati

Le definizioni

- **Art. 183 D. Lgs. 152/2006 modif. da D. Lgs. 205/2010 – definizioni:**

- **lett. i) commerciante:**
- ***qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti***
- **lett. l) intermediario:**
- ***qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti***

© Paolo Pipere 2012 – Tutti i diritti riservati

Albo gestori ambientali

- **Art. 212 D. Lgs. 152/2006 modif. da D. Lgs. 205/2010
commi 5 e 6**

Iscrizione Albo quale requisito per svolgimento delle attività di [...] commercio e intermediazione dei rifiuti **senza detenzione dei rifiuti stessi** da rinnovarsi ogni 5 anni

L'iscrizione è quindi richiesta esclusivamente ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione o di commercio senza detenzione, perciò chi trasporta i rifiuti intermediati o mette in riserva rifiuti oggetto del proprio commercio non rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla categoria 8

© Paolo Pipere 2012 – Tutti i diritti riservati

Albo gestori ambientali

- Con Circolare n. 841/albo/pres del 6/7/2011 il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha precisato che:
- **"l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto [...] non costituisce attività di intermediazione** in quanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006, l'intermediario è l'impresa che `dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi', e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi".

© Paolo Pipere 2012 - Tutti i diritti riservati

Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I riferimenti normativi

- Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE;
- **Regolamento (CE) 1013/2006**
- Norme speciali che limitano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti (p.es. Direttiva 2012/19/UE)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I principi

- **Ambientali:**
 - Principio di autosufficienza
 - Principio di prossimità
 - Priorità al recupero
- **Economici:**
 - Libera circolazione delle merci

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I princìpi

- **Principio di autosufficienza**

- Ogni comunità locale deve garantire la corretta gestione dei rifiuti nel proprio territorio

- Ventesimo considerando del Regolamento N. 1013/2006:
- «Occorre inoltre tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 2006/12/CE [oggi 2008/98/CE], in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di **consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo**, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti».

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

I princìpi

- **Principio di prossimità**

- In considerazione dei rischi per la salute e per l'ambiente associati al trasporto dei rifiuti, quest'attività deve essere limitata al minimo indispensabile

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

I princìpi

- **Applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza**

I principi di prossimità e autosufficienza **non significano** che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

(Direttiva 2008/98/CE art. 16, par. 4)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I princìpi

- È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di **preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana**

(VII considerando Regolamento)

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

I princìpi

- È importante tener presenti le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali **le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.**
(VIII considerando Regolamento)

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Ambito di applicazione

- Il regolamento istituisce le **procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti** in funzione:
 - dell'**origine**, della **destinazione** e dell'**itinerario** di spedizione,
 - del **tipo di rifiuti** spediti e
 - del **tipo di trattamento** da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Ambito di applicazione

- Si applica alle spedizioni di rifiuti:
 - a) **fra Stati membri**, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
 - b) **importati nella Comunità** da paesi terzi;
 - c) **esportati dalla Comunità** verso paesi terzi;
 - d) **in transito nel territorio della Comunità**, con un itinerario da e verso paesi terzi.